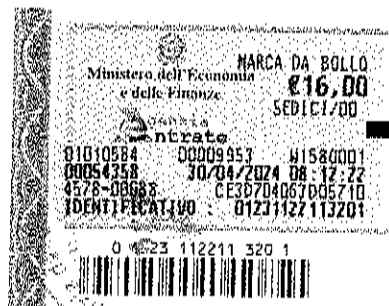




STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"NOVARA BUSINESSMEN CLUB ETS" in breve "N.B.C. ETS"

costituita in data 16 febbraio 2012

Art. 1) Sede e denominazione

L'Associazione ha sede in Comune di Novara.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

La parola "Businessmen", contenuta nella denominazione dell'Ente, definisce tutti gli uomini, nel senso di genere umano, senza distinzioni di etnia, popolazione, sesso, tendenze politiche e/o religiose.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- Organizzare e gestire attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale con finalità educativa, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera i) del D. L.vo 117/17 e succ. mod;
- Ai sensi e per gli effetti del punto i), comma 1 dell'art. 5 del D. L.vo 117/17 e succ. mod. l'Associazione ha come scopo il promuovere la cultura dell'impresa, creare interconnessioni culturali fra gli Associati, con scambi di opinioni sui modi di fare impresa, incentrata sulla persona dell'imprenditore, sulle capacità professionali e gestionali di quest'ultimo, sull'assunzione in proprio della conduzione strategica e

Atto privato Registro di Novara

N. 446

del 3

30 APR. 2024

IL DIRETTORE

* Firma del Direttore

finanziaria dell'attività.

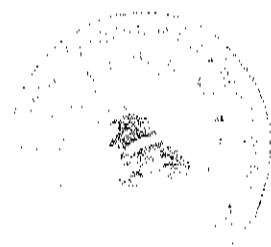
L'Associazione intende valorizzare appieno quella forma di impresa che possa essere portatrice di valori peculiari, ricchi di contenuti intellettuali, creativi ed estetici; principi fondamentali che riconoscono nella persona il centro del processo di sviluppo economico, assicurando, in particolare:

- a) la prevalenza della libera soggettività e della creatività del lavoro,
- b) l'elasticità e flessibilità produttiva, intesa come capacità intrinseca di un pronto adattamento ai mutamenti quantitativi e qualitativi della domanda,
- c) la creazione di imprenditorialità,
- d) la tendenza costante all'ammodernamento tecnologico,
- e) la capacità di espressione della cultura dei territori,
- f) la capacità di creare occupazione qualificata, coesione e inclusione sociale.

I valori sociali, etici e imprenditoriali promossi dell'Associazione sono:

- a) il valore del rapporto impresa-persona-famiglia-territorio, in cui si esplica la libertà di iniziativa economica privata enunciata nella Costituzione e declinata nelle peculiarità del sistema imprenditoriale italiano;
- b) il valore etico e formativo del lavoro, inteso anche come qualificazione delle relazioni all'interno dell'impresa, improntate al rispetto, alla sicurezza e alla collaborazione;
- c) il valore del sistema e della rete come elemento che trasforma in positivo i territori e produce valore aggiunto economico e sociale,





sviluppo locale e proiezione internazionale;

d) il valore della solidarietà, come carattere primario della natura associativa.

La Persona e le sue relazioni sono un elemento fondante della propria identità e attività.

Conseguentemente, opera per la promozione e la costruzione di una economia e di una società che ne riconoscano la dignità ed il valore.

Favorisce la parità di genere nell'accesso agli incarichi associativi.

L'Associazione considera un valore prezioso la vicinanza alle imprese e quindi il radicamento nel territorio.

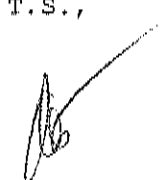
Nell'ambito delle proprie attività istituzionali, l'Associazione promuove la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo, e comunque nell'ambito di quanto previsto e consentito nel Codice del Terzo Settore.

Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, come previsto all'art. 7 del C.T.S.

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini suddetti, e coerentemente con quanto stabilito all'art. 8 del C.T.S.,



è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione potrà devolvere, in tutto o in parte, gli eventuali avanzi di gestione per il raggiungimento dello scopo associativo, ed in particolare per finalità benefiche, sociali, culturali, anche sovvenzionando borse di studio da elargire a scolari e/o studenti meritevoli e/o bisognosi.

In occasione di singoli eventi potranno parimenti essere raccolti fondi da destinare a scopi e finalità benefiche, sociali o culturali, ai sensi e con le modalità di cui al C.T.S.

La destinazione dei due precedenti punti sarà effettuata a seguito di delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

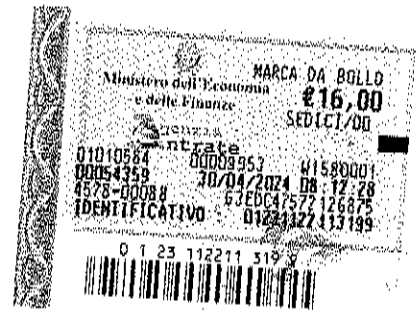
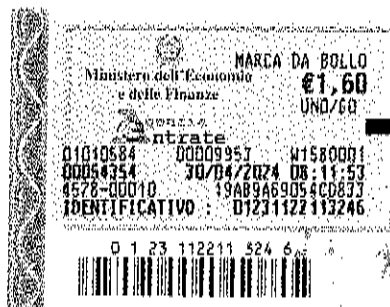
L'Associazione potrà affiliarsi e collegarsi ad altre Associazioni ed Enti a carattere territoriale e nazionale che abbiano scopi analoghi a quelli dell'Associazione.

L'Associazione potrà assumere inoltre l'incarico di presidio informativo di altri Enti e Associazioni aventi analoghe finalità istituzionali, tramite la stipula di accordi e convenzioni con i soggetti stessi.

Ai fini dello svolgimento della propria attività istituzionale l'Associazione potrà articolarsi in gruppi, sezioni e commissioni e potrà beneficiare di sovvenzioni o contributi e stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati.

L'Associazione potrà anche svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse





integrative.

Art. 3) Associati

Il termine "Associati" indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto e dai regolamenti, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono Associati tutti quelli che partecipano attualmente all'Associazione, iscritti nel libro dei soci e tutti coloro che successivamente verranno ammessi a farne parte, con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, in ragione di particolari peculiarità del richiedente l'ingresso all'Associazione, può deliberare di ammetterlo in qualità di Associato onorario che potrebbe ottenere l'esenzione dal pagamento totale o parziale della quota associativa, sempre restando fermo il suo pieno diritto a partecipare quale Associato alla vita dell'Associazione, come previsto dal presente articolo e statuto.

Gli Associati, nessuno escluso, anche gli eventuali Associati onorari, hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli Associati, senza distinzione alcuna fra loro, sono assoggettati quindi ad una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative che garantiscono l'effettività del rapporto medesimo, con l'esclusione tassativa della temporaneità della partecipazione alla vita associativa; tutti gli Associati hanno indistintamente fra di loro il diritto di voto per tutte le delibere da assumersi in Assemblea degli Associati stessi

e, in particolare, quelle per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Gli Associati sono tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione, mediante il pagamento della quota associativa, fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli Associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione, con facoltà di farne copie ed estratti, a spese dell'Associazione.

Art. 4) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto e ai Regolamenti dell'Associazione. Possono rivestire la qualifica di Associati tutte le persone fisiche, anche non aventi cittadinanza e/o residenza in Italia e che condividano gli scopi associativi dell'Ente.

La richiesta di ammissione può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli Associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto m o t i v a t o



della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla notizia di rigetto, che sull'istanza di ammissione si pronunci il Collegio dei Probiviri in una riunione che dovrà essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del richiedente.

Nel caso di diniego pronunciato anche dal Collegio dei Probiviri il richiedente potrà chiedere pronuncia da parte dell'Assemblea degli Associati che dovrà esprimersi nella prima assemblea che si terrà dopo la data della domanda proposta dal richiedente.

All'atto della sua ammissione, l'Associato deve immediatamente versare la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Associato non è trasmissibile e/o trasferibile in alcun modo, anche per causa di morte e non è rivalutabile.

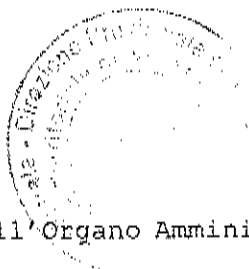
Art. 5) Recesso ed esclusione

La qualifica di Associato è a tempo indeterminato, ma l'Associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione, dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare le quote associative deliberate precedentemente alla lettera di recesso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione e non dà nessun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'Associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun Associato può essere escluso con deliberazione motivata





dell'Organo Amministrativo, previa contestazione degli addebiti; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso al Collegio dei Probiviri, negli stessi modi e termini stabiliti nell'ultimo periodo del precedente art. 4.

Il mancato versamento della quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo è considerato, agli effetti dell'esclusione dell'Associato, come grave inadempimento.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione, l'Associato può essere riammesso.

Art. 6) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) l'Organo di Controllo.

Art. 7) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'Assemblea degli Associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, stabilendone il numero, il Presidente dell'Associazione, i componenti del Collegio dei Probiviri e l'Organo di controllo;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli Organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i Regolamenti;

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere dei Probiviri che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un Associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni Associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima dell'Assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'Associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7



(sette)giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli Associati.

Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.

Ciascun Associato, anche se definito "onorario", esprime un solo voto.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato mediante delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione.

Un Associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

Salvo diversa disposizione votata dall'Assemblea stessa degli Associati, il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori, al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di Associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate, al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di



Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto, in prima convocazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati



e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati. Si applicano le disposizioni riguardanti la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, come previste dall'art. 9 del C.T.S.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 8) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli Associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli Associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari



- dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote Associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
 - deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli Associati;
 - sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
 - consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
 - conferire mandati/incarichi a soggetti terzi, per il compimento di singoli atti;
 - promuovere e organizzare gli eventi Associativi;
 - compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 9(nove), determinato dall'Assemblea in sede di nomina.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli Associati, persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

Essi sono rieleggibili.



I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli della Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno eventualmente un Vicepresidente e il Segretario e il Tesoriere.

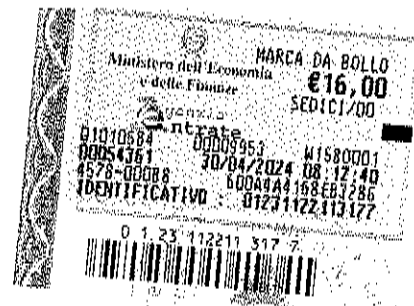
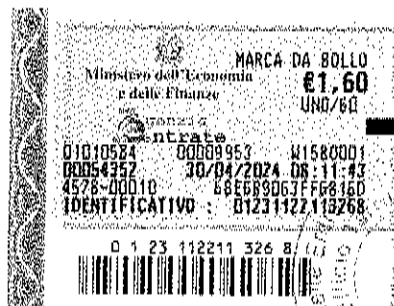
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, l'Assemblea degli Associati, convocata d'urgenza e senza indugio, dovrà provvedere alla nomina del o dei Consiglieri venuti a mancare.

La carica di Consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, da richiedersi con le modalità e nei limiti previsti dal C.T.S.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che, in ogni caso, garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7



(sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo e i membri del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige specifico verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

In caso di perdita della qualifica di Associato o di sue dimissioni dalla carica, il Consigliere, anche se investito di particolari cariche, si considera decaduto e i Consiglieri rimasti provvederanno a nominare l'ultimo dell'elenco dei non eletti dall'Assemblea o, in caso di esaurimento dell'elenco o indisponibilità, a convocare con la massima urgenza l'Assemblea per l'individuazione del Consigliere, al quale verrà conferita parimenti la medesima carica dell'Associato Consigliere dimissionario o uscente.

Il o i Consiglieri nominati dureranno in carica sino all'Assemblea degli Associati appena successiva, nella quale potranno essere riconfermati o sostituiti.

Venendo a mancare la maggioranza dei Consiglieri decadrà l'intero Consiglio Direttivo e il Presidente dell'Associazione dovrà senza indugio convocare una Assemblea degli Associati per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Il Consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun Consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio, astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.



I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli Associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del Codice civile.

Art. 9) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Dirige l'Associazione, orientando le attività di azione e promozione.

Vigila che siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati, curandone l'esecuzione e coordinandone il lavoro.

Convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo.

Può aprire, chiudere e gestire conti correnti di corrispondenza con banche e istituti di credito e conti correnti postali.

È eletto dall'Assemblea degli Associati e risulta parimenti componente del Consiglio Direttivo, che presiede.

Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di urgenza il Presidente assume e i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare al Vicepresidente, se nominato, o ad altro Consigliere le proprie attribuzioni, mediante incarico scritto speciale per il compimento di atti determinati.





Art. 10) Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea degli Associati.

Qualsiasi Associato può essere eletto alla carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali e non sia mai stato soccombente in giudizio di violazione deontologica.

Il Collegio dei Probiviri, in carica per 3 (tre)anni, si compone di 3 (tre) membri effettivi che sceglieranno tra di loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza e di un membro supplente.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte degli Associati, singolarmente e quali componenti dell'Assemblea e degli organi sociali, nonché dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli Associati ovvero tra gli Associati e gli Organi dell'Associazione, ovvero tra gli Associati e i terzi, escluse quelle che per legge o per Statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea degli Associati.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo, che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri, in caso di mancata convocazione dell'Assemblea degli Associati da parte del Presidente dell'Associazione, nei casi di urgenza previsti dal presente Statuto o dai Regolamenti, provvederà in proprio a convocare l'Assemblea degli Associati.

In caso di perdita della qualifica di Associato o di sue dimissioni dalla carica o di qualsiasi altra causa di impedimento a svolgere la funzione, il Probiviro, anche se investito dalla carica di Presidente del Collegio, si considera decaduto e in sua vece subentrerà nella funzione il Proboviro supplente; nel caso in cui dovessero perdere la qualifica più di uno dei probiviri, i Probiviri rimasti, convocheranno l'Assemblea per l'individuazione dei componenti in sostituzione dei dimissionari.

Art. 11) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea degli Associati.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei Revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono

rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una *tantum*, durata ultra o infra-triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso, tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli Associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

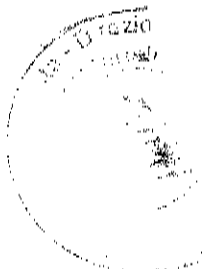
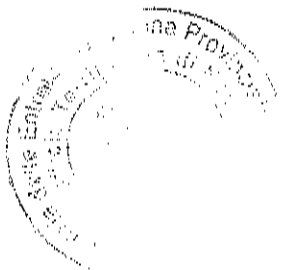




In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di Associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli Organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto Associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze, ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, Associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli Organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore



dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 14) Bilancio

L'esercizio Associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura del Consiglio Direttivo.





Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete Associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli Associati.

Art.15) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, individuati con delibera del Consiglio Direttivo, su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore, come previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore, D. L.vo 117/17.

Art. 16) Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile, al Codice del Terzo Settore (D. L.vo 117/17) e alle altre leggi speciali in materia di associazioni.

